

Associazione di Promozione Sociale DANZARE LE ORIGINI

STATUTO

TITOLO I

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1 - Costituzione e Sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “DANZARE LE ORIGINI”, che persegue il fine di svolgere attività di utilità sociale senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA, via Nairobi n. 40; l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. - Carattere dell’Associazione

L’Associazione è apolitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Per perseguire i suoi scopi l’Associazione svolge le seguenti attività in via prevalente:

- 1) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017.

L’Associazione si propone, in particolare, di sviluppare il potenziale della Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale (Dmt-ER®) al servizio della salute della comunità sociale. La Dmt-ER® è una metodologia (sistemizzata dal Dott. Vincenzo Bellia, proprietario del marchio) che fa riferimento all’ambito disciplinare delle Arti Terapie, professioni non organizzate in ordini o collegi, a norma della legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Per realizzare le finalità sociali, l’Associazione si propone in particolare di:

- a) elaborare e attuare progetti con la Dmt-ER® al servizio di persone e gruppi, per promuovere l’aggregazione sociale, la salute psicofisica, la qualità della vita e degli stili di convivenza;
- b) stabilire con enti pubblici e privati le opportune intese, anche di natura economica, necessarie alla realizzazione dei suddetti progetti di promozione sociale;
- c) accedere a forme di finanziamento pubblico e privato di progetti di utilità sociale, promossi e realizzati autonomamente o in partnership, anche trans-nazionale;
- d) promuovere sottoscrizioni e ricevere contributi specificamente destinati a finalità sociali;
- e) organizzare, attuare e attestare programmi didattici in Dmt-ER®, sia di formazione professionale di base che di formazione continua, rivolti anche, in particolare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e a professionisti e operatori dei settori sociale, sociosanitario e sanitario;
- f) organizzare corsi, seminari, convegni, laboratori, master e incontri scientifici sulla Dmt-ER®, i suoi contesti applicativi, le aree disciplinari confinanti e tutti quegli ambiti in cui la Dmt-ER® può svolgere una funzione di facilitazione dei processi comunicativi;
- g) promuovere la ricerca sulla Dmt-ER® e i suoi settori applicativi;

- h) promuovere e organizzare spettacoli, mostre, eventi culturali e artistici, produzioni video, attività di informazione, anche mediante siti web, pubblicazioni a stampa anche a carattere periodico e ogni altra forma mediatica, per la diffusione delle finalità associative;
- i) realizzare ogni altra iniziativa finalizzata a sviluppare, migliorare e tutelare la qualità delle pratiche professionali svolte in riferimento alla Dmt-ER®, nell'interesse di tutti gli attori coinvolti;
- j) collaborare con altri enti, pubblici o privati (in particolare associazioni di utenti e familiari, associazioni professionali e di volontariato) per realizzare iniziative conformi agli scopi associativi;
- k) aderire ad altre associazioni di cui condivide le finalità;
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II Soci

Art. 4 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione:

- cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano le ispirazioni che animano l'Associazione e diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari, in particolare per la loro formazione e la loro competenza professionale in Dmt-ER®;
- associazioni ed enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione, nonché enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. L'associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello

all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'iscrizione e lo status di socio decorrono dall'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano a curare la propria formazione continua in Dmt-ER®, secondo quanto stabilito al riguardo dagli organi dell'associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto o e-mail almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto a norme e obblighi del presente statuto, in particolare l'impegno a curare la formazione continua in Dmt-ER®, o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- a) per morosità, omesso o ritardato pagamento dei contributi per oltre tre mesi.

TITOLO III ORGANI

Art. 8 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Assemblea

Art. 9 - Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio di esercizio precedente, per presentare il bilancio preventivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci tutti nel loro insieme.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee tutte possono essere convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione nei locali sociali o pubblicazione su sito web di apposito avviso, seguite nel caso di assemblea straordinaria da contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tutti. In sede straordinaria l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci tutti. In seconda convocazione l'assemblea è comunque validamente costituita in presenza di soci.

È possibile partecipare all'assemblea anche in videoconferenza, ove il Presidente e/o il Consiglio Direttivo ritengano possibile e opportuno predisporre gli ausili tecnologici all'uopo necessari.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ciascun socio non potrà ricevere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea a maggioranza semplice. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

- a) deliberare sul bilancio di esercizio e sulle relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa volta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Dopo la terza volta in parità, il provvedimento è rimandato al prossimo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 (tre) membri nominati dall'assemblea ordinaria, sempre in numero dispari.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di nominare al proprio interno un Vicepresidente, che in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci, e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso eventuale delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Presidente o da suo incaricato.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

È possibile effettuare le riunioni del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, predisponendo i necessari ausili tecnologici.

Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con almeno cinque giorni di anticipo, mediante e-mail, messaggio telefonico ovvero attraverso qualsiasi altro strumento idoneo a verificare l'avvenuta conoscenza della convocazione. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o PEC con almeno due giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente

Art. 17 - Compiti del presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Detta delega deve essere riferita, per conoscenza, al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 18 - Elezioni del presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato il Presidente può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 19 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica tre (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV

Finanze e patrimonio

Art. 22 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, stabiliti dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 24 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti *mortis causa* e non è in nessun caso rivalutabile.

Norme finali e generali

Art. 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Presidente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari e in seguito ad un ulteriore avviso, pubblicizzato su sito web, l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 27 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art.28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.